

Nuovi problemi: le aree contigue

Bernardino Romano

Nel precedente numero del Bollettino (n.30 del dicembre 1994, Clementi A., Romano B.) abbiamo espresso alcune considerazioni, anche fortemente critiche, riguardo le vicissitudini legislative della perimetrazione del Parco Nazionale della Laga-Gran Sasso.

Abbiamo anche illustrato, utilizzando il materiale prodotto nei diversi casi in sede ministeriale, la procedura delle *perimetrazioni successive*, esponendo le quattro configurazioni del contorno del parco fino all'ultima decretata il 4.11.1993, anticipando comunque la quinta perimetrazione in corso di allestimento.

Con D.M. 22.11.94 (G.U. 27.12.94) l'allora Ministro Matteoli ha provveduto ad una revisione del perimetro già determinato in precedenza, prevedendo quanto segue (art.1):

“I territori ricadenti nelle aree individuate nel D.M. 4.11.1993 come zone finalizzate alla costituzione di

aree contigue ai sensi dell'art.32 della l.6.12.1991, n.394, e definite come zone 2 e campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al citato D.M. 4.11.93, sono escluse a tutti gli effetti di legge dal perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”

In questo modo il Ministro, con l'accordo della Regione (si veda il quotidiano IL CENTRO del 29.12.1994) ha “liberato” circa 47.000 ettari di territorio nell'area montuosa Laga-Gran Sasso e ulteriori circa 6.000 nella Maiella, con un provvedimento che, sul piano strettamente formale, indubbiamente riconduce l'operazione di perimetrazione ad una forma più aderente al dettato della legge 394/91.

Sui criteri scientifici secondo i quali questi 53.000 ettari di montagna, nonché tutte le restanti aree, sarebbero dovuti localizzarsi **dentro** il parco, **fuori** di esso o nelle aree contigue permangono i nostri noiosi e

fin troppo reiterati interrogativi, ai quali comunque, fino ad ora, nessuno ha fornito risposte.

Tornando alle aree contigue, l'Art.32 della l.394/91, comma 2, precisa testualmente: *“i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta”*.

In questo senso risultava ingenerata l'azione ministeriale espletata attraverso il D.M. 4.11.93 che individuava, contestualmente al perimetro del parco, anche quello delle aree contigue.

Utilizzando come supporto documentativo il *Commentario alla legge n. 394/91* (G. Ceruti, Ed. Domus, 1993), possono trarsi ulteriori importanti informazioni circa le caratteristiche e la disciplina delle aree contigue.

In particolare scrive R. Fuzio: *Le zone contigue (...) sono costituite da porzioni di territorio esterne ed estranee all'ambito territoriale e di influenza diretta del parco. In queste aree non è prevista alcuna limitazione di disciplina fin tanto che esse non ricevano una loro tipizzazione mediante la delimitazione di cui all'art. 32, comma 2, cui seguirà la fissazione di regole generali e delle*

eventuali speciali misure restrittive, in determinate materie, necessarie ai fini di conservazione dei valori protetti del parco”.

Pur trattandosi di aree assimilabili alle tradizionali “zone di preparco” o di “protezione esterna” si fa notare come, mentre queste *“erano considerate sempre nell'ambito dell'istituzione e della pianificazione del parco”* le attuali aree contigue *“hanno una diversa origine in quanto rappresentano una esigenza successiva alla istituzione del parco”*.

E ancora: *La concreta gestione del territorio su cui viene a insistere l'area contigua, prima della sua perimetrazione, è rimessa, in quanto zona esterna al parco, agli strumenti generali di pianificazione e alla normativa speciale in tema di regolamentazione delle singole attività.....”*

Nel citato *Commentario* si rileva inoltre che nessun riferimento viene fatto, dalla norma dell'art.32, ai contenuti della disciplina e degli strumenti di tutela previsti per le aree contigue.

Il comma 1 del medesimo art.32 introduce però la disposizione, per le regioni, di *“stabilire piani e programmi”* per la disciplina delle attività all'interno delle aree contigue, piani che sempre R.Fuzio ritiene di

poter qualificare *“come piani territoriali di natura, quanto meno, comprensoriale”*, fermo restando che *“il grado di protezione insito nella disciplina delle aree contigue dovrà comunque essere di minore intensità rispetto alla protezione assicurata all’interno dei parchi...”*.

Si fa inoltre notare che *“il piano, pacificamente, insiste su territori che, per legge (art. 1, lett. f della legge 431/85), sono sottoposti, contestualmente alla loro perimetrazione, al vincolo relativo di immodificabilità di natura paesaggistica”*.

Risultando così definite le aree contigue, appare evidente che in esse non risulta applicabile l’estensione delle forme di incentivazione e di indennizzo previste dagli artt. 7 e 14 della 1.394/91 che si applicano invece all’interno del perimetro del parco.

Ma, evidentemente, una buona parte delle comunità locali, e dei loro rappresentanti nelle sedi istituzionali del parco, preferisce così.

Non va infatti dimenticato che gli attori principali in questa giostra di contrattazioni del disegno perimetrale sono, giustamente, le rappresentanze locali che però, nell’esercizio del loro diritto democratico, si muovono in un contesto di incertezze e di

contraddizioni impostato a monte delle proprie competenze.

Da un lato la mancanza dei citati riferimenti scientifici, autorevoli e dichiarati, da utilizzare a sostegno delle perimetrazioni decretate, non consente di “tenere” solidamente alcuna posizione all’interlocutore ministeriale che incorre, oltretutto, anche in evidenti svarioni legislativi, come quello di inserire nel perimetro del parco le aree contigue sulle quali la legge non gli attribuisce competenze specifiche.

D’altro canto questa stessa indeterminazione innesca un regime di totale discrezionalità contrattuale nel quale hanno ampio spazio di manovra le posizioni demagogiche acriticamente “antiparco”. Posizioni che continuano a rincorrersi indipendentemente dalle correzioni di volta in volta apportate dal Ministro di turno.

Infatti, sebbene il recente decreto di “riperimetrazione” (D.M. 22.11.94) confortava le proprie prescrizioni con la locuzione: *“viste le determinazioni espresse dall’Assemblea della Comunità del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in data 24.10.1994”*. Infatti già altre osservazioni sono in corso da parte di esponenti politici e di associazioni di categoria.

E' chiaro che, al punto al quale si è giunti, non è più nemmeno auspicabile che il meccanismo utilizzato per formare le perimetrazioni venga reimpostato daccapo dall'attuale o dall'eventuale futuro Ministro del Dicastero dell'Ambiente.

L'unica possibilità che resta per uscire da questa empasse è che le stesse amministrazioni locali prendano coscienza che il differimento ad oltranza delle fasi attuative e funzionali dei parchi si ritorce unicamente contro di loro, soprattutto sul piano dell'immagine nazionale e sui possibili ritorni promozionali ed economici che la presenza dei parchi, accuratamente gestita, può potenzialmente comportare.

Certamente non lavorano in questo senso coloro che, rappresentando comunque un malcontento di fondo verso le iniziative organiche di tutela ambientale, malcontento che si spera non sia maggioritario, continuano ad ostacolare i normali adempimenti procedurali di formazione degli strumenti funzionali e gestionali dei parchi (la legge regionale sulle aree protette, di adeguamento alla 394/91, è stata bloccata nel Consiglio Regionale del 1.3.1995, le nomine dei Consigli di Amministrazione sono state rimandate a data da destinarsi con il pretesto della delegittimazione dell'esecutivo regionale alla vigilia delle elezioni amministrative).

Bernardino Romano

Dipartimento di Architettura e Urbanistica
Università dell'Aquila